



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000292
DATA: 31/12/2020 12:30
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE GRATUITA A LAVORATORI COLLOCATI IN QUIESCENZA.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Calamai Monica in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Ciotti Emanuele - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Chiari Marco - Direttore Amministrativo

Su proposta di Luigi Martelli - UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [06-06-02]
- [06-05-03]

DESTINATARI:


- Collegio sindacale
- UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000292_2020_delibera_firmata.pdf	Calamai Monica; Chiari Marco; Ciotti Emanuele; Martelli Luigi	065C811B7F597EC3C74CD38FC0F8980F E9C50CE2C495859810A9BFAE7529825B
DELI0000292_2020_Allegato1.doc:		C0AB8E524E15A6F414EA2D3E44858CAB AE3AD4D1B82D40FAD9C5A489060CEF54
DELI0000292_2020_Allegato2.doc:		C721D0416CC4B9895F40CD961B902D3E 128D2201D2863EF15474E734C9005F74



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE GRATUITA A LAVORATORI COLLOCATI IN QUIESCENZA.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento, di cui è di seguito trascritto integralmente il testo:

Visto l'art. 5, comma 9 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 – convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 e successive integrazioni (art. 6 del D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014 e art. 17 della Legge n. 124/2017) che disciplinano la materia degli incarichi e collaborazioni a lavoratori collocati in quiescenza;

Viste le circolari del Ministero per la semplificazione e della Pubblica Amministrazione n. 6 del 2014 e n. 4 del 2015 che hanno fornito indicazioni per l'interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. 135/2013 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto opportuno procedere ad approvare un regolamento per il conferimento da parte dell'Azienda Sanitaria di Ferrara di incarichi di collaborazione gratuita con soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, allegato al presente atto di cui forma parte integrante,

Considerato altresì la necessità di adottare uno schema di contratto di collaborazione a titolo gratuito in attuazione del richiamato regolamento che anch'esso è parte integrante del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione nella sezione "Atti amministrativi generali" di "Amministrazione trasparente" a cura del Servizio proponente;

Dato atto:

- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

Delibera



A) di approvare il Regolamento per il conferimento da parte dell'Azienda Sanitaria di Ferrara di incarichi di collaborazione gratuita con soggetto già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012, e successive modificazioni e indicazioni, allegato al presente atto di cui forma parte integrante;

B) di adottare lo schema di contratto di collaborazione allegato al presente atto e che forma parte integrante, in attuazione del regolamento approvato al punto A);

C) di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione nella sezione "Atti amministrativi generali" di "Amministrazione trasparente" a cura del Servizio proponente.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Luigi Martelli

SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO

(art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 735, modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2012 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114)

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Ferrara, con sede legale in Ferrara - Via Cassoli, 30, (Partita Iva: 01295960387), nella persona del suo rappresentante legale Dott.ssa Monica CALAMAI Direttore Generale, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Azienda **ai fini del presente contratto**

E

Il Dott. _____, (di seguito denominato anche "Collaboratore volontario") nato a _____ () il _____, residente a _____ () in Via _____ n. _____ di cittadinanza _____ - C.F.: _____ - ex dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale di Ferrara, collocato in quiescenza dal _____.

PREMESSO CHE

- a) L'Azienda Sanitaria Locale di Ferrara, intende acquisire la collaborazione dell'anzidetto Collaboratore volontario, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- b) il Collaboratore volontario risulta in possesso dei necessari titoli accademici e di esperienza professionale per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, rendendosi disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore del Committente, mediante il rapporto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito di cui trattasi;

Tutto ciò premesso le parti STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue:

ART. 1 RICHIAMO

1.1 Le dichiarazioni in premessa costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 OGGETTO

2.1 L'Azienda Sanitaria Locale di Ferrara, concorda con il Collaboratore volontario di svolgere le proprie prestazioni professionali in qualità di: _____

(consulente, collaboratore, ricercatore, ecc)

2.2 La collaborazione del Collaboratore volontario avrà ad oggetto esclusivamente le attività relative a: _____ e/o collaborazione relativa alle seguenti prestazioni: _____.

2.3 Il Collaboratore volontario potrà svolgere la propria attività sia nel proprio domicilio che presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Ferrara.

ART. 3 NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO

3.1 Per espressa e consapevole volontà delle parti il Collaboratore volontario opererà quale prestatore d'opera intellettuale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle

imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114;

3.2 Il Collaboratore volontario svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale di Ferrara con le modalità attuative di seguito precisate. Inoltre, potrà svolgere attività per altri Committenti, purché la stessa non sia incompatibile con l'interesse del Committente o possa configurare l'ipotesi di concorrenza sleale.

ART.4

MODALITA' ATTUATIVE DEL RAPPORTO

4.1 Il Collaboratore volontario eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione con il personale operante all'interno dell'Azienda.

4.2 Il Collaboratore volontario dichiara che le attività che è chiamato a svolgere rientrano nell'ambito della professionalità esercitata dallo stesso.

4.3 L'attività descritta potrà essere svolta mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Collaboratore volontario. L'Azienda si impegna comunque a fornire, se ritenuto necessario per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, i locali e le eventuali specifiche attrezzature e postazioni informatiche. E' in ogni caso escluso al Collaboratore volontario l'utilizzo degli automezzi di proprietà o in uso all'Azienda.

4.4 Il Collaboratore volontario si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell'Azienda senza vincolo di esclusiva, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà.

4.5 Al collaboratore volontario è fornito un *badge* ai soli fini identificativi e di accesso alla sede dell'Azienda.

ART.5

PRESENZA PRESSO IL COMMITTENTE

5.1 Il Collaboratore volontario opererà coordinando la propria attività, pienamente autonoma, con le strutture dell'Azienda, da supportare, secondo le specifiche competenze, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni inderogabili di legge in materia e dal presente contratto.

ART. 6

RIMBORSI SPESE

6.1 L'Azienda, stante la gratuità del rapporto, non corrisponderà al Collaboratore volontario alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente documentate, nel limite massimo di € 5.000.00 annui, comprensivi dell'eventuale servizio di mensa aziendale, fruibile da parte del Collaboratore volontario qualora, per esigenze dell'Azienda, lo stesso debba trattenersi per l'intero arco giornaliero presso la struttura nella quale presta la propria attività. La collaborazione di cui al presente contratto non darà luogo ad alcun rapporto previdenziale e non costituisce in nessun modo rapporto di lavoro: né subordinato, né con vincolo di subordinazione gerarchica, né di collaborazione coordinata e continuativa.

6.2 Gli eventuali rimborsi spese verranno liquidati ed accreditati al Collaboratore volontario previa presentazione di idonea documentazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

6.3 Il collaboratore rinuncia ad ogni pretesa o azione volta a ottenere il riconoscimento di qualsiasi ulteriore spettanza economica.

6.4 Le parti convengono, in relazione al presente rapporto, di escludere in radice ogni presupposto oggettivo e soggettivo inerente all'arricchimento senza causa e, per effetto, di rinunciare all'esperimento in qualsiasi tempo, presente e futuro, di ogni e qualunque azione di cui agli artt. 2041 e ss. Del Codice Civile.

ART.7

DURATA

7.1 L'incarico è conferito a decorrere dal _____ e terminerà automaticamente il _____, senza comunicazione preventiva alcuna, fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle Parti, da comunicare con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni.

7.2 L'incarico è prorogabile e/o rinnovabile. Le Parti convengono che il limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo, previsto dalla legge, si intende circoscritto ai soli incarichi dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio e/o consulenza e/o ricerca non opera il

predetto limite annuale, ferma, restando la gratuità, ritenendosi, pertanto ammessa la possibilità di proroga e/o rinnovo.

ART. 8

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

8.1 Fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. e ss. del c.c., nel caso di grave inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto o impossibilità sopravvenuta del Collaboratore volontario di svolgimento delle prestazioni, l'Azienda potrà provvedere alla risoluzione del rapporto senza preavviso.

ART.9

QUALIFICAZIONE DEL CONSULENTE

9.1 Il Collaboratore volontario dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare in alcuna situazione di incompatibilità alla conclusione del presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assolvimento delle funzioni e l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

ART. 10

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

10.1 Si richiama il contenuto dell'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, e ss.mm.ii. (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile e ai lavoratori autonomi). Il mancato rispetto dei contenuti del presente articolo, reiterato dopo un sollecito scritto dell'Azienda, darà luogo all'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 8.

ART.11

COPERTURA ASSICURATIVA E GESTIONE SINISTRI

11.1 In relazione ad eventuali danni derivanti da responsabilità dei propri collaboratori, le parti danno atto che l'Azienda Usl di Ferrara risponde direttamente per la responsabilità civile verso terzi nelle forme previste dalla Legge Regionale Emilia Romagna 7 novembre 2012 n.13 e s.m.i.

ART. 12

TUTELA DEI DATI

12.1 Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Collaboratore volontario non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente.

12.2 Tutti i dati e le informazioni di carattere sanitario, tecnico - amministrativo o scientifico di cui il Collaboratore volontario entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale oggetto del presente contratto dovranno considerarsi strettamente riservati.

ART.13

CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

13.1 Il Collaboratore volontario dichiara di aver preso visione, sul sito internet aziendale www.ospfe.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente"

- del Codice di Comportamento dell'Azienda Sanitaria locale di Ferrara
- del D.P.R. del 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e si impegna ad espletare le attività inerenti l'incarico conferito secondo le linee di comportamento prescritte in tali Codici.

13.2 Il Collaboratore volontario si impegna all'osservanza di quanto previsto dal Piano di prevenzione della corruzione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019" conscio che la violazione di tali norme è sanzionabile con la risoluzione e/o decadenza dal rapporto.

ART. 14

UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI DELL'ENTE

14.1 Il Collaboratore volontario è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni interne sull'utilizzo dei sistemi informatici (posta elettronica - rete intra/internet - postazioni di lavoro), qualora gli siano concesse in uso dette strumentazioni.

ART. 15 CONTROVERSIE

15.1 Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico sarà competente il Foro di Ferrara.

Il presente atto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Letto, confermato e sottoscritto

Ferrara li, _____

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. _____)

IL COLLABORATORE VOLONTARIO

(Dott. _____)

Il Collaboratore volontario dichiara di aver preso visione e accettare in particolare le condizioni di cui all'articolo 6.3 e 6.4.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. _____)

IL COLLABORATORE VOLONTARIO

(Dott. _____)

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DA PARTE DELL'AZIENDA
SANITARIA LOCALE DI FERRARA, DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE GRATUITI CON
SOGGETTI GIA' LAVORATORI PRIVATI O PUBBLICI COLLOCATI IN QUIESCENZA**

Art.1

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la modalità per l'instaurazione di rapporti di collaborazione gratuita con soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, e ss.mm.ii., recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, come modificato dall'art. 6 del D.L. 24 Giugno 2014 n. 90, e ss.mm.ii., convertito in Legge 11 agosto 2014; n. 114, e delle Circolari applicative n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

I suddetti rapporti di collaborazione gratuita possono essere attivati con dipendenti in pensione, anche di altre Amministrazioni Pubbliche e soggetti privati, in possesso di qualificata esperienza professionale, tecnico scientifica e di studio, per incarichi dirigenziali o direttivi (anche al fine di assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici), per attività di studio e di consulenza, e per la realizzazione di particolari progetti di ricerca.

Per "lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza" si intendono esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi.

Art. 2

Tipologie di incarichi gratuiti

Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o carica.

Possono essere conferiti ai medesimi soggetti incarichi di docenza, quindi anche i contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, stipulati ai sensi dell'articolo 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il divieto non si applica, altresì, alla nomina del componenti di organi o collegi di garanzia (ad es., comitati etici, comitati dei garanti, ecc.).

Sono altresì conferibili a tali soggetti incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto che comporti l'eventuale coordinamento di gruppi di lavoro ad hoc, e non di strutture stabili dell'organizzazione, a condizione che il soggetto sia in possesso di adeguato curriculum scientifico, comprovante la possibilità di esperire effettiva attività di ricerca a fronte di specifica e preventiva definizione di programma di ricerca da parte dell'Azienda.

Art. 3

Modalità di conferimento degli incarichi

Il Direttore di Dipartimento competente (ovvero il Direttore/Dirigente/responsabile della struttura interessata, previo consenso del relativo Direttore di Dipartimento) formula motivata proposta al Direttore Generale e/o al Direttore Sanitario e/o al Direttore Amministrativo di conferimento dell'incarico gratuito, individuando l'oggetto, il profilo professionale necessario e il soggetto da incaricare - del quale dichiara di avere verificata la disponibilità - avendo cura di evitare possibili conflitti di interesse tra l'incaricato stesso e le finalità dell'Azienda.

La Direzione Aziendale esprime il proprio assenso all'attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico, trasmettendo la proposta al Servizio Comune Gestione del Personale per la formalizzazione dell'incarico e per la predisposizione degli atti conseguenti (schema di provvedimento e contratto, quest'ultimo come da schema allegato al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale).

Art.4

Durata

Il limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo, previsto dalla legge, si intende circoscritto ai soli incarichi dirigenziali e direttivi. Per le rimanenti fattispecie consentite dalla Legge non opera il predetto limite annuale, ferma restando la gratuità, ritenendosi pertanto ammessa la possibilità di proroga o rinnovo, al permanere delle effettive esigenze dell'Ente che hanno determinato l'originaria costituzione del rapporto.

Art. 5

Gestione operativa del rapporto

La gestione operativa del rapporto è regolata da apposito contratto, come da schema allegato, ed è demandata al Dirigente Responsabile della struttura aziendale a favore della quale il collaboratore presta, in tutto o in prevalenza, la propria attività.

Nel corso del rapporto di collaborazione a titolo gratuito, l'incaricato potrà fare uso dei locali, dei mezzi e della strumentazione messa all'uso a disposizione da parte dell'Ente, utilizzando tali risorse con cura e diligenza.

Al collaboratore, stante la gratuità del rapporto, non è corrisposto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente documentate, nel limite massimo di € 5.000,00 annui, comprensivi dell'eventuale servizio di mensa aziendale, fruibile da parte del collaboratore qualora, per esigenze dell'Azienda, debba trattenersi per l'intero l'arco giornaliero presso la struttura nella quale presta la propria attività.

Art.6

Copertura assicurativa e gestione sinistri

In relazione ad eventuali danni derivanti da responsabilità dei propri collaboratori, le parti danno atto che l'Azienda Usi di Ferrara risponde direttamente per la responsabilità civile verso terzi nelle forme previste dalla Legge Regionale Emilia Romagna 7 novembre 2012 n. 13 e s.m.i.

Art.7

Debito Informativo

L'Azienda provvede alla pubblicazione dei dati inerenti i collaboratori nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del proprio sito web.

Art.8

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Il presente Regolamento è immediatamente efficace e si applica ai rapporti instaurati - nonché alle relative procedure avviate - successivamente alla sua entrata in vigore.
